

(Filcams + 1/

+ 1)

TRIBUNALE DI ROMA-Sezione 3^a lavoro

Il giudice dr. Dario Conte,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 luglio 2016; letti gli atti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 28 LEGGE N.300/70

nel procedimento rubricato in epigrafe, vertente tra:

FILCAMS Roma Sud Pomezia Castelli e FISASCAT CISL –Federazione Territoriale Roma Capitale e Rieti (Avv. Carlo De Marchis, Antonio Valori, Teresa Santulli e Giampiero Michielan)

E

S.r.l. e

S.r.l. (Avv. Marco

Bignardi)

IL GIUDICE OSSERVA

Con ricorso ex art. 28, legge n.300/70, depositato il 14/6/2016 la FILCAMS Roma Sud Pomezia Castelli e la FISASCAT CISL –Federazione Territoriale Roma Capitale e Rieti convenivano qui in giudizio la

S.r.l. e la

S.r.l., per sentire:

- a) dichiarare antisindacale il comportamento posto in essere dalle convenute, consistente nell'aver, con lettera del 28/1/2016, comunicato direttamente ai lavoratori, peraltro senza alcuna previa comunicazione ai rappresentanti sindacali delle esponenti, che dal 1/1/2016 avrebbero disapplicato il CCNL Terziario Confcommercio, fino ad allora da esse applicato, e da ultimo rinnovato il 30/3/2015 con termine fino al 31/12/2017, per applicare invece il CCNL ANPIT/CISAL, per poi dare seguito a tale unilaterale determinazione;
- b) ordinare alle convenute l'integrale applicazione del CCNL Confcommercio ai lavoratori delle convenute o almeno a quelli non iscritti alla Cisl o iscritti alla CGI/CISL;
- c) con misure di pubblicità del richiesto provvedimento.

A fondamento della domanda deducevano: che le convenute non potevano recedere unilateralmente da un CCNL valido ed efficace fino al 31/12/2017, da esse applicato e recepito dopo la stipula del 30/3/2015 e fino al 31/12/2015, tanto più che il CCNL Cisl era peggiorativo sotto vari aspetti; e che tale condotta era obiettivamente antisindacale perché lesiva del ruolo e dell'immagine del sindacato, nonché delle prerogative previste dal contratto a favore delle ricorrenti.

Lamentavano inoltre che a uno degli RSA di Filcams fosse stata omessa la retribuzione di marzo 2016, ed ad altro RSA di Filcams fosse stata imposta la fruizione di ferie e permessi arretrati.

h

Resistevano congiuntamente la S.r.l. e la S.r.l., chiedendo respingersi le avverse domande, perché (in sintesi): il ricorso era tardivo, risalendo la disdetta a cinque mesi prima del deposito del ricorso; il mero cambio di contratto collettivo applicato in azienda non aveva natura antisindacale; le società convenute non avevano mai aderito alla Confcommercio; la decisione aziendale era nota alle OO.SS da prima che fosse stata comunicata ai lavoratori; le società avevano fin'allora riconosciuto ai sindacati ricorrenti tutte le prerogative previste dal contratto disdettato; non avevano contrastato alcuno degli strumenti di lotta intrapresi dai sindacato ricorrenti; si erano prestate sistematicamente a tutti gli incontri volti a verificare e discutere il nuovo assetto contrattualcollettivo, anche per l'armonizzazione degli istituti anche mediante eventuali concessioni non previste dal nuovo contratto, di fatto complessivamente non peggiorativo, ed anzi migliorativo sotto l'aspetto economico; nessun pregiudizio si era verificato, anzi gli iscritti alla Filcams erano aumentati; la vicenda del era frutto di un disagio; il aveva maturato una mole insostenibile di ferie e permessi arretrati; il nuovo contratto prevedeva margini di flessibilità necessari al buon andamento delle imprese in questione; il cambio di contratto era legittimo ex Cost.39, e stante l'inapplicabilità dell'art. 2070 c.c..

La causa, istruita per documenti, viene oggi decisa come da dispositivo.

&&&&&&

Le domande attoree appaiono fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Le doglianze relative ai lavoratori e risultano prive di pertinenza rispetto al "petitum" contenuto nelle conclusioni del ricorso che riguarda solo la disapplicazione del CCNL Terziario Confcommercio.

L'eccezione di tardività sollevata dalle convenute appare infondata perché l'art. 28 non è soggetto ad alcun termine di esperimento, ed è "ius receptum", condiviso anche da Cass. 11741/2005 invocata dalle convenute, e qui anche condiviso, che l'art. 28 richiede solo, per il suo contenuto tipicamente ordinatorio/inibitorio, l'attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti, anche solo potenziali (v. anche Cass. 23038/2010, 3837/2016). Tale condizione ricorre evidentemente nel caso di specie, essendo incontrovertito che le società convenute applicano tuttora, per iniziativa unilaterale, e dal 28/1/2016, con effetto dal 1/1/2016, sia ai propri dipendenti sia alle controparti sindacali facenti capo alla CGIL ed alla CISL, il CCNL ANPIT/CISAL, rifiutando apertamente l'applicazione come tale del CCNL Confcommercio/CGIL-CISL-UIL vigente, che hanno formalmente dichiarato di voler disapplicare, dopo avervi dato applicazione concludente dal 30/3/2015, ossia dalla data della sua rinnovazione, al 28/1/2016.

La condotta denunciata è pertanto ancora in atto, sia nei confronti dei lavoratori (per la parte normativa ed economica) sia nei confronti delle OO.SS. ricorrenti (per la parte obbligatoria), a nulla rilevando, in punto di requisiti dell'ammissibilità dell'azione (ma, come si viene a vedere, anche nel merito) la

h

circostanza che fino a ora nessun diritto sindacale previsto dal CCNL "disdettato" sarebbe stato pretermesso, visto che, rifiutata formalmente l'applicazione del contratto, ciò avviene allo stato, per le convenute, per gentile concessione delle stesse, e non per diritto contrattuale.

Nel merito, la censura fondamentale sollevata dai sindacati ricorrenti (l'unica, in effetti, per quanto premesso, rilevante in causa) appare fondata.

Costituisce "ius receptum", qui condiviso, che nel contratto collettivo di lavoro la facoltà di disdetta spetta solo alle associazioni stipulanti, e non al singolo datore di lavoro, che, ove abbia ad esso aderito, non può recedere, ed è tenuto a darvi applicazione fino alla scadenza, potendo derogarvi solo per contratti aziendali stipulati coi sindacati locali dei lavoratori (Cass. 24575/2013, 8994/2011, 15863/2002, 3296/2002).

Merita premettere, ad evitare confusioni, anche perché pure la giurisprudenza della S.C. non appare chiara e comunque precisa sul punto, che la fattispecie non riguarda punto la facoltà di recesso dal contratto collettivo, ma la facoltà di recesso dai patti di recepimento del contratto collettivo.

Le società convenute non sono parti stipulanti il CCNL Terziario Confcommercio, incontestatamente stipulato il 30/3/2015, con scadenza 31/12/2017, tra la Confcommercio e le associazioni sindacali di categoria cui i sindacati ricorrenti fanno capo, e quindi non possono in alcun modo interferire in alcun modo sulla vigenza e l'efficacia di detto contratto in quanto tale.

E' altresì vero che, non avendo esse mai (a quanto consta) aderito alla Confcommercio, esse non sono mai state vincolate, stante l'efficacia di mero diritto comune di detto contratto, alla sua applicazione, per la mera circostanza della sua esistenza e vigenza.

Tuttavia, risulta incontrovertito che esse vi hanno dato pacificamente applicazione dalla data della sua stipula (il 30/3/2015) al 28/1/2016, sia applicandone la parte normativa ed economica ai lavoratori da esse impiegati, sia applicandone la parte obbligatoria ai sindacati oggi ricorrenti, dando così luogo, nei confronti di entrambi, per fatto concludente, ad un patto di recepimento del CCNL sia nei confronti dei lavoratori impiegati in azienda, sia nei confronti delle OO.SS. che vi operano; patto che non può che implicare il recepimento della relativa clausola di durata.

Ora, ai sensi degli artt. 1372 e 1373 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti, ed in particolare, quando esso, come nella specie, abbia un termine (sicché neppure si pone il problema dell'inammissibilità dei vincoli obbligatori perpetui), il recesso "ante tempus" non è consentito se non per giusta causa.

La pacifica esternazione, a tutti i lavoratori, ed agli stessi sindacati ricorrenti, da parte delle società convenute, della loro volontà di "disapplicare", dal 1/1/2016, il CCNL Confcommercio, ed il seguito da esse dato a tale manifestazione di intento, costituito almeno dalla disapplicazione del CCNL ai lavoratori, costituisce quindi:

- a) conclamata violazione del patto di recepimento dello stesso, nei confronti delle OO.SS. sindacali ricorrenti, che vantano invece, fino al 31/12/2017, un

diritto pieno ed incondizionato (e non una mera concessione) alla piena ed integrale applicazione della sua parte obbligatoria. Sotto questo profilo, la manifestazione della volontà di "disapplicare" il contratto integra di per sé inadempimento e stato di mora, ex art. 1219 n.2 c.c., senza che rilevi che vi siano violazioni in atto, perché la determinazione degrada a concessioni quelli che sono invece veri e propri diritti sindacali specifici, che ne risultano come tali pretermessi; il che, oltre ad integrare di per sé una limitazione all'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nei termini specifici in cui essa è protetta come tale dal contratto, rende tra l'altro particolarmente irrilevante la sussistenza di una specifica intenzione lesiva, peraltro normalmente ritenuta comunque irrilevante (Cass. 13726/2014, 9250/2007 e 7706/2004);

- b) conclamata violazione del patto di recepimento nei confronti dei lavoratori, ed in particolare di quelli iscritti alla CGIL o alla CISL, ma anche di tutti quelli che ritengano, nella loro autonomia negoziale individuale, maggiormente rispondente ai loro interessi il mantenimento dell'applicazione del CCNL Confcommercio, che pure riverbera in condotta antisindacale, apparendo evidente il pregiudizio inflitto all'immagine ed al ruolo del sindacato, e, per essi, alla sua attività, insito in una iniziativa unilaterale, che, in modo illecito, nega applicazione alle regole contrattualcollettive economico-normative che disciplinano per patti di recepimento i rapporti in atto, il cui recepimento in azienda deve presumersi dovuto, specie da parte di aziende non iscritte alle associazioni stipulanti, essenzialmente all'iniziativa, all'opera ed all'autorevolezza dell'interlocutore sindacale facente capo all'associazione dei lavoratori stipulante il CCNL recepito.

Priva di merito appare l'invocazione, in senso contrario, di Cass. 7706/2004, che è precedente nel quale non venne punto in discussione la legittimità della disdetta in quanto tale. Come pure l'invocazione di Cost.39 e della non applicabilità dell'art. 2070 c.c. ai contratti collettivi post-corporativi, posto che la libertà di associazione sindacale e l'art. 2070 c.c. legittimano certo in via generale le società convenute a non aderire alla Confcommercio e a non recepire i contratti collettivi da questa stipulati, ed anche a contrarre con altro sindacato, ma non pure a recedere "ante tempus" dai patti di recepimento che esse stesse abbiano spontaneamente posto in essere.

Merita appena aggiungere che anche ove il CCNL recepito non abbia clausola di durata, il recesso dal patto di recepimento, almeno nei confronti del lavoratore, non è comunque consentito (Cass. 3296/2002) perché tale patto ha di per sé naturale termine nel decesso dello stesso, e quindi per esso non vale la regola della libera recedibilità dai vincoli obbligatori perpetui, donde comunque sussisterebbe l'illecito sindacale sub b).

Va pertanto dichiarata la natura antisindacale della condotta denunciata, e ne va ordinata la rimozione, mediante ordine alle società convenute di dare integrale applicazione al CCNL Confcommercio fino alla sua naturale scadenza o a

legittima causa di cessazione di efficacia dello stesso o dei patti di recepimento dello stesso in atto.

Le altre invocate misure, di carattere pubblicitario, non appaiono necessarie al ripristino della situazione violata.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza

P.Q.M.

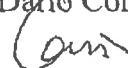
visto l'art. 28 della legge n.300/70:

- a) dichiara il carattere antisindacale del comportamento delle società convenute, consistente nella unilaterale disapplicazione e comunque disconoscimento di vigenza del CCNL Terziario Confcommercio del 30/3/2015, ed ordina alle stesse di dare allo stesso integrale applicazione fino alla scadenza o a legittima causa di cessazione di esso o dei relativi patti individuali o collettivi di recepimento;
- b) condanna le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dei sindacati ricorrenti, pure in solido, delle spese del giudizio, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 2.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.

Si comunichi.

Roma, 28 luglio 2016

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)



Depositato in Canc. Trib. di Roma

Roma, il

28/7/2016



IL CANCELLIERE

